

Provvedimento di legittimazione del commissario per la liquidazione degli usi civici

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 5 dicembre 2023, n. 1396 - Scafuri, pres.; Rotondano, est. - Di Santo (avv. Chionchio) c. Casa di Riposo Pia Fondazione Opera Pia "Gesù e Maria" ed a. (avv. Chionchio) ed a.

Usi civici - Occupazione di terre del demanio civico - Provvedimento di legittimazione del commissario per la liquidazione degli usi civici - Effetti - Piena proprietà - Esclusione.

Il provvedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico comporta la trasformazione del demanio in allodio e, contestualmente, la nascita, in capo all'occupatore, di un diritto soggettivo perfetto di natura reale sul terreno. Tale diritto, tuttavia, non si identifica nella piena proprietà, ma mantiene la caratteristica, storicamente tipica del livello, di jus in re aliena.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. - I ricorrenti (R.G. n. 963/2022 e R.G. n. 965/2022, in epigrafe indicati) espongono di essere legittimari, in virtù di ordinanza del Commissario Liquidatore, dott. Francesco Sette, del 30 novembre 1936 (approvata con Regio Decreto del 18 gennaio 1937) di terreni facenti parte di una maglia urbanistica, tipizzata dal vigente P.R.G. del comune di Vieste come "C1 intensiva", la cui edificazione/urbanizzazione il predetto strumento urbanistico generale del comune di Vieste rimette alle previsioni di dettaglio di un P.U.E. (sia per il tramite di un P.d.L., sia come P.P.).

All'esito di un primo iter negativo del progetto di P.U.E. (attivato con istanza del 22 maggio 2008, adottato con precedente deliberazione consiliare del comune di Vieste n. 61/2008, non proseguito all'esito dell'acquisizione del parere negativo del C.U.R. Puglia del 25 maggio 2009), con nota del 26 ottobre 2009 hanno presentato (con altri soggetti interessati) al civico ente, nella dichiarata qualità di proprietari dei suoli, il progetto del nuovo P.U.E. "C1- Scialara".

Con deliberazione n. 13 del 26 febbraio 2010, il Consiglio comunale di Vieste ha adottato il nuovo Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.), "in forma di Piano Particolareggiato".

Nelle more della conclusione del relativo procedimento, l'Ufficio Tecnico con nota n. 6861 di prot. del 04.04.2018 faceva richiesta di attestazione vincolo demaniale di uso civico per i terreni rientranti nella maglia urbanistica del predetto piano urbanistico esecutivo alla competente struttura regionale.

Con nota prot. n. 5180 del 5 giugno 2018, acquisita al prot. generale con nota n. 11136 del 6 giugno 2018, il Servizio Usi Civici della regione Puglia, in relazione ai terreni rientranti nella maglia urbanistica del proposto piano urbanistico esecutivo, ha attestato che le particelle interessate (ivi individuate) risultano terre legittimate in forza dell'ordinanza commissariale del dott. Francesco Sette del 30 novembre 1936, mentre il terreno riportato in catasto al foglio n. 14, particella n. 52, da cui derivano le attuali particelle 662, 726, 52, 727, 663, risulta reintegrato al demanio civico in forza della sentenza commissariale del dott. Francesco Sette del 9 marzo 1934.

All'esito dell'illustrata istruttoria e dell'acquisizione di apposito parere legale *pro veritate*, il comune di Vieste ha adottato la deliberazione consiliare n. 33 in data 11 luglio 2022, avente a oggetto *Delibera di C.C. n. 13 del 26/02/2010 recante adozione del Piano di lottizzazione dei terreni in loc. "Scialara" facenti parte della zona di espansione edilizia intensiva C1 del P.R.G. vigente Annullamento*, con cui il civico ente ha deliberato:

Di considerare quanto in premessa rappresentato e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Di revocare, ai sensi e per gli effetti del art. 21-nonies della L. 241/90, il precedente atto consiliare n. 13 del 26.02.2010;

Di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico di dare concreta attuazione alla presente deliberazione con ogni atto gestionale necessario all'uopo ivi compreso la notifica del presente atto ai lottizzanti proponenti l'intervento di che trattasi.

Con determinazione n. 254 del 30 agosto 2022, avente a oggetto *L.R. n. 7 del 28/01/1998 e ss.mm.ii. Comune di Vieste (FG). Rettifica al n. d'ord. 1 dell'Ordinanza di Legittimazione, datata 30.11.1936, approvata con R. Decreto 18.01.1937 e registrata alla Corte dei Conti il 6.02.1937 - registrata a Bari il 24.01.1937 n. 2495*, la regione Puglia, vista l'ordinanza del Commissario per gli Usi Civici della Puglia n. 14 del 16 giugno 2022, ha disposto di rettificare la predetta ordinanza di legittimazione del dott. Francesco Sette Consigliere della Corte di Cassazione, Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici in Bari, datata 30 novembre 1936, includendo nell'oggetto della stessa anche la predetta particella n. 52.

1.1 - Con il ricorso R.G. n. 963/2022, il signor Di Santo Leonardo e gli ulteriori ricorrenti, indicati in epigrafe, hanno impugnato, domandandone l'annullamento, la succitata deliberazione consiliare del comune di Vieste n. 33 in data 11



luglio 2022, in uno alla nota regionale prot. n. 5180 del 5 giugno 2018 nonché tutti gli atti preordinati, connessi e/o consequenziali, anche quelli allo stato sconosciuti, ivi compreso - ove occorra - il parere pro-veritate reso in data 28.01.2022 da un professionista incaricato.

Hanno formulato riserva di domanda di condanna risarcitoria (*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 -co. 5°- c.p.a. i ricorrenti formulano, sin d'ora, espressa riserva di successiva azione risarcitoria, all'esito eventualmente favorevole del presente giudizio di annullamento*).

A sostegno del gravame hanno dedotto le seguenti censure, così rubricate:

I Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Eccesso di potere per errata istruttoria. Violazione di legge (artt. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e art. 33 del R.D. n. 332 del 1928). Violazione di legge (art. 11 D.P.R. n. 380/2001). Eccesso di potere per travisamento. Eccesso di potere per erronea valutazione. Sviamento. Violazione di legge (art. 41 Cost.). Violazione del principio del legittimo affidamento;

II Violazione e falsa applicazione di legge (art. 21-nonies e art. 21-octies L.n. 241/90). Violazione di legge (L.n. 15/2005 e L.n. 124/2015). Eccesso di potere per omessa e/o contraddittoria motivazione. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Sviamento. Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione del principio di buona fede e tutela dell'affidamento;

II.I sulla illegittimità non invalidante;

III Violazione di legge (artt. 7 e 10-bis L.n. 241/90). Eccesso di potere per omessa motivazione. Sviamento. Eccesso di potere per omessa istruttoria. Violazione del principio della garanzia partecipativa. Violazione del giusto procedimento;

IV Eccesso di potere per disparità di trattamento. Sviamento. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A.. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta. Eccesso di potere per evidente contraddittorietà.

1.2 - Si è costituito nel giudizio R.G. n. 963/2022 il comune di Vieste, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.

1.3 - Si è costituita nel giudizio R.G. n. 963/2022 la regione Puglia, eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, avendo parte ricorrente impugnato la nota regionale prot. n. 5280 del 5 giugno 2018, nonostante questa sia stata superata dalla nuova determinazione regionale del 30 agosto 2022, mediante rettifica dell'errore materiale (preso atto dell'ordinanza del Commissario per gli Usi Civici n. 14/2022 del 16 giugno 2022) e deducendo la violazione del principio di buona fede, ex art. 1175 Cod. civ. (abuso del processo).

1.4 - Con ricorso R.G. n. 965/2022, la signora Latino Leonarda ha impugnato, domandandone l'annullamento, la medesima succitata deliberazione consiliare del comune di Vieste n. 33 in data 11 luglio 2022, in uno agli stessi ulteriori atti, di cui in epigrafe.

Ha formulato riserva di domanda di condanna risarcitoria (*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 - co. 5°- c.p.a. la ricorrente formula, sin d'ora, espressa riserva di successiva azione risarcitoria, all'esito eventualmente favorevole del presente giudizio di annullamento*).

Ha dedotto le seguenti omologhe censure, così rubricate:

I Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Eccesso di potere per errata istruttoria. Violazione di legge (artt. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e art. 33 del R.D. n. 332 del 1928). Violazione di legge (art. 11 D.P.R. n. 380/2001). Eccesso di potere per travisamento. Eccesso di potere per erronea valutazione. Sviamento. Violazione di legge (art. 41 Cost.). Violazione del principio del legittimo affidamento;

II Violazione e falsa applicazione di legge (art. 21-nonies e art. 21-octies L.n. 241/90). Violazione di legge (L.n. 15/2005 e L.n. 124/2015). Eccesso di potere per omessa e/o contraddittoria motivazione. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Sviamento. Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione del principio di buona fede e tutela dell'affidamento;

II.I sulla illegittimità non invalidante;

III Violazione di legge (artt. 7 e 10-bis L.n. 241/90). Eccesso di potere per omessa motivazione. Sviamento. Eccesso di potere per omessa istruttoria. Violazione del principio della garanzia partecipativa. Violazione del giusto procedimento;

IV Eccesso di potere per disparità di trattamento. Sviamento. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A.. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta. Eccesso di potere per evidente contraddittorietà.

1.5 - Si è costituito anche nel giudizio R.G. n. 965/2022 il comune di Vieste, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.

1.6 - Si è costituita anche nel giudizio R.G. n. 965/2022 la regione Puglia, parimenti eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, avendo parte ricorrente impugnato la nota regionale prot. n. 5280 del 5 giugno 2018, nonostante questa sia stata superata dalla nuova determinazione regionale del 30 agosto 2022, mediante rettifica dell'errore materiale (preso atto dell'ordinanza del Commissario per gli Usi Civici n. 14/2022 del 16 giugno 2022) e deducendo la violazione del principio di buona fede, ex art. 1175 Cod. civ. (abuso del processo).

1.7 - In entrambi i giudizi, i ricorrenti hanno formulato, in data 22 settembre 2022, istanza di riunione dei giudizi n. 963/2022 e n. 965/2022, per *evidente connessione oggettiva e procedimentale (identica questione e identico procedimento amministrativo oggetto di ricorso)*.

1.8 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive pretese.

In particolare, i ricorrenti hanno ribadito l'istanza di riunione dei giudizi n. 963/2022 e n. 965/2022, ex art. 70 Cod. proc. amm..

1.9 - All'udienza pubblica del 27 aprile 2023, la causa è stata introitata per la decisione.

2. - Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi n. 963/2022 e n. 965/2022, per connessione oggettiva, ex art. 70 Cod. proc. amm..

3. - Si può prescindere dall'esame dell'eccezione preliminare formulata dalla regione Puglia nei giudizi R.G. n. 963/2022 e 965/2022, in quanto i ricorsi sono infondati nel merito e devono essere respinti.

4. - I ricorrenti assumono l'illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 9 e 10 della legge n. 1766/1927 e dell'art. 11, d.P.R. n. 380/2001, nonché per eccesso di potere (travisamento, erronea valutazione, sviamento).

Il comune di Vieste resistente avrebbe erroneamente ritenuto gli istanti sformati di idoneo titolo a presentare il P.U.E. in esame, nonostante l'intervenuta legittimazione di tutti i suoli in esso ricompresi in virtù dell'ordinanza del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Bari del 30 novembre 1936, stante la loro mancata affrancazione.

I ricorrenti deducono che il provvedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico comporta la trasformazione del demanio in allodio nonché, contestualmente, la nascita, in capo all'occupatore, di un diritto soggettivo perfetto di natura reale e che gli usi civici, ormai cessati, si convertono in denaro, il cui pagamento (affrancazione) è rimesso alla mera volontà/potestà del legittimario, non residuando in capo all'Amministrazione alcun tipo di discrezionalità e/o possibile volontà ostativa.

Lamentano, sotto altro profilo, che il comune di Vieste da anni chiede (e ottiene) il pagamento dell'I.M.U..

Sostengono che l'allodio rientra tra i titoli legittimanti l'edificazione, ex art. 11 del d.P.R. n. 380/2001.

Evidenziano che il Piano Urbanistico Esecutivo "Scialara" è stato adottato come piano particolareggiato (P.P.), con la possibilità che detto piano interessasse i terreni allodiali degli odierni ricorrenti, con il pieno assenso dello stesso ente.

Né il comune potrebbe eccepire la mancata conoscenza del regime di dette aree, considerato che la loro legittimazione risale al 1936.

Inoltre, diversamente da quanto erroneamente riportato nell'attestazione regionale di cui alla nota prot. n. 5180 del 5 giugno 2018, anche la particella n. 52 (da cui sono derivate le attuali nn. 662, 663, 726, 727 e 52) è stata legittimata, sin dall'anno 1936, al pari di tutte le altre, come risultante dalla successiva determinazione regionale n. 254 del 30 agosto 2022, recante la rettifica, per mero errore materiale, dell'ordinanza commissariale del 1936; sicché tutti i terreni in questione risultano legittimati.

Infine, tutti gli odierni titolari dei suoli sono riconducibili ai danti causa attinti dagli effetti dell'ordinanza commissariale del 1936.

4.1 - Le censure sono infondate.

4.2 - Osserva il Collegio che le risultanze istruttorie postume (sopravvenienza della nota regionale del 30 agosto 2022, recante la rettifica dell'ordinanza commissariale del 1936, di inclusione della ex particella 52 tra quelle oggetto di legittimazione) successivamente all'impugnata deliberazione consiliare in data 11 luglio 2022, non comportano l'illegittimità della deliberazione consiliare gravata (circostanza postuma dell'avvenuta rettifica).

In proposito, costituisce *ius receptum* il *fondamentale principio del tempus regit actum, secondo cui la legittimità del provvedimento va accertata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente irrilevanza di provvedimenti successivi, i quali in nessun caso possono legittimare o delegittimare ex post precedenti atti amministrativi* (cfr. Cons. St., Sez. III, 5 febbraio 2013 n. 686, nonché, tra le più recenti, Sez. V, 23 giugno 2014 n. 3149, Sez. IV, 3 marzo 2014 n. 993 e Sez. IV, 6 dicembre 2013 n. 5822) (Consiglio di Stato, sezione terza, 1° settembre 2015, n. 4059).

4.3 - A ogni buon conto, anche all'esito della sopravvenuta determinazione regionale del 30 agosto 2022, i ricorrenti - in assenza di affrancazione dei suoli - non vantano il diritto di piena proprietà, come - invece - dichiarato nell'istanza di (ri)presentazione del piano di lottizzazione del 26 ottobre 2009, ma - solo - la trasformazione del demanio civico in allodio, con il sorgere di uno *ius in re aliena* (cfr. pagina 13 memoria Comune del 1° ottobre 2022).

Invero, è stato condivisibilmente osservato che *il provvedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico comporta la trasformazione del demanio in allodio e, contestualmente, la nascita, in capo all'occupatore, di un diritto soggettivo perfetto di natura reale sul terreno.*

...Tale diritto tuttavia, non si identifica nella piena proprietà, ma mantiene la caratteristica, storicamente tipica del livello, di jus in re aliena; infatti, come spiega la citata sentenza di questa Suprema Corte n. 64/1997, pagg. 7 e segg., "in esito al procedimento avente natura amministrativa - di legittimazione, da un lato, cessa il regime di inalienabilità e imprescrittibilità delle terre che diventano private, cioè nel patrimonio del comune (e non, come si invoca in ricorso "di proprietà" esclusiva del soggetto in favore del quale è stata pronunciata la legittimazione), dall'altro, viene emesso un provvedimento di natura concessoria (come tale impugnabile innanzi al giudice amministrativo) in forza del quale il

privato acquista un diritto di natura reale, sul bene (v., Cass., sez. un., 9 novembre 1994 n. 9286, nonché Cass. 23 giugno 1993 n. 6940 e, in precedenza, Cass. 15 giugno 1974 n. 1750: per effetto della legittimazione l'abusivo occupatore diventa titolare di un diritto soggettivo perfetto, con pienezza di facoltà) ma non certamente la proprietà (che rimane in capo al Comune) (cfr., sempre nel senso che per effetto della legittimazione, sorge, in capo al privato, già occupante abusivo, non la proprietà sul terreno, ma "un diritto soggettivo di natura privatistica", valido erga omnes, Cass., sez. un. 21 novembre 1983 n. 6916; Cass. 8 novembre 1983 n. 6589). Appunto in questa ottica si giustifica la formula legislativa che prevede l'imposizione, a carico dei fondi, di un "canone enfiteutico", che in tanto è - anche in termini di teoria generale - configurabile in quanto non esiste un diritto reale di proprietà, ma il diverso diritto di enfiteusi (tra le tantissime, nel senso che sia sotto il vigore dell'abrogato codice civile del 1865, che sotto quello vigente l'enfiteusi va configurata come diritto reale di godimento in favore del concessionario sul fondo che rimane di proprietà del concedente, Cass. 24 aprile 1969 n. 1331; Cass. 15 novembre 1976 n. 4231)". In senso conforme si veda anche Cons. Stato, Sez. IV, 16 settembre 2011, n. 5233, ove, nel p. 3, si legge: "il livellario - così come l'enfiteuta - è titolare di un diritto reale con pienezza di facoltà nei limiti previsti dalla disciplina del codice civile (artt. 957 e segg.), su un bene di proprietà altrui, con obbligo di corrispondere un canone al proprietario e (nel caso dell'enfiteusi, non necessariamente nel caso del livello), con obbligo di migliorare il fondo" (Cassazione civile, Sezioni Unite, 15 gennaio 2021, n. 617 e giurisprudenza ivi citata - sentenza n. 5600 del 1995).

Pertanto, indipendentemente dalla circostanza postuma dell'avvenuta rettifica del 30 agosto 2022, manca, in assenza di affrancazione (che non risulta peraltro richiesta), in capo ai soggetti proponenti il P.U.E., la specifica situazione giuridica soggettiva riconducibile al diritto di proprietà, richiesta dalla normativa vigente quale presupposto per l'approvazione di siffatti strumenti urbanistici.

4.4 - Non rileva, poi, l'invocata forma di piano particolareggiato (cioè, di iniziativa pubblica), considerato che:

- si tratta di un piano di lottizzazione di iniziativa privata, in quanto gli istanti hanno predisposto il relativo progetto (adeguandolo al fine del superamento dei precedenti rilievi ostativi) e lo hanno riproposto al comune di Vieste, nella - erroneamente - dichiarata qualità di proprietari (cfr. l'istanza del 26 ottobre 2009), ribadendola successivamente (si veda la nota di sollecito del 24 dicembre 2019, a firma dei *lottizzanti riuniti*, nonché l'istanza del 27 maggio 2022 alla regione Puglia di nomina del commissario *ad acta*);

- il rinvio formale contenuto della delibera di adozione del P.U.E. del 2010 all'adozione e approvazione come P.P. (testualmente a pag. 5 - a) *Il Piano di Lottizzazione proposto dovrà essere adottato e approvato come P.P. ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/80, così come previsto nelle tavole di P.R.G.*) va inteso come rinvio alle modalità procedurali di adozione e approvazione, considerato che l'art. 27, comma 4, della legge regionale pugliese n. 56/1980 espressamente prevede che *Per l'adozione e l'approvazione del Piano di lottizzazione si applica la disciplina di cui all'art. 21 della presente legge* (così come l'art. 25 della medesima legge regionale pugliese dispone l'applicazione al piano di lottizzazione dell'art. 19 - *Piano particolareggiato: contenuti* - e l'art. 26 stabilisce l'applicabilità al piano di lottizzazione della disciplina di cui all'art. 20 - *Piano particolareggiato: elaborati*); d'altro canto, la stessa deliberazione consiliare n. 13/2010 dà atto che, *con nota del 26.10.2009, acquisita al n. 20003 di Prot., è stato riproposto dai proprietari dei suoli interessati il nuovo P. di L. della zona 'C1 - Scialara' rielaborato in seguito ai rilievi espressi nel parere del CUR n. 29/2009*", corredato da tutti i nuovi elaborati progettuali, compreso lo *schema di convenzione in cui i lottizzanti si obbligano a cedere gratuitamente le aree necessarie per le opere di urbanizzazione*;

- tra gli elaborati presentati e approvati vi è lo schema di convenzione, che caratterizza il piano di lottizzazione, con la disciplina dei reciproci rapporti tra il comune e i privati richiedenti.

Orbene, presupposto per l'approvazione del piano di lottizzazione è la titolarità del diritto di proprietà in capo ai proponenti.

Infatti, l'art. 28 della legge n. 1150/1942 si riferisce espressamente solo ai proprietari, senza ammettere altre posizioni giuridiche legittimanti in capo ai soggetti proponenti, laddove dispone che *L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trasciversi a cura del proprietario* (comma 5) e stabilisce *l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi* (comma 5, n. 2); d'altro canto, la stessa previsione della *cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria* (comma 5, n. 1) presuppone la titolarità della proprietà delle aree interessate.

Analoghe disposizioni sono contenute nell'omologo art. 28 della legge regionale pugliese n. 56/1980, relativo alla *convenzione regolante i rapporti tra Comune e proprietari degli immobili compresi nel Piano di lottizzazione*.

Conseguentemente, non rileva ai fini in questione l'invocato riferimento all'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, che riguarda il rilascio del singolo permesso di costruire in edificazione diretta e non già la pianificazione urbanistica esecutiva.

5. - L'assenza di titolo idoneo, poi, non può ricondursi - come invece sostenuto da parte ricorrente, sulla scorta della conseguibilità dell'affrancazione con la mera richiesta dei legittimari - nell'ambito delle cc.dd. "illegittimità non invalidanti" ex art. 21 *octies* della legge n. 241/1990, in quanto l'assenza di affrancazione (che, peraltro, non risulta -



come detto - neppure richiesta) comporta la carenza sostanziale - "a monte" - della posizione legittimante la presentazione dell'istanza di piano esecutivo, presupposto fondamentale per l'approvazione del piano.

6 - Vanno disattese le censure relative alla violazione dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990, con cui i ricorrenti hanno dedotto la violazione del termine per l'annullamento, atteso che la deliberazione consiliare impugnata è stata adottata decorsi dodici anni dalla deliberazione di adozione del piano, con ritardo irragionevole, nonché la carenza dell'interesse pubblico attuale e concreto e la lesione dell'affidamento e delle ragionevoli aspettative dei privati.

Invero, la deliberazione consiliare del 2010 non ha potuto consolidare alcuna situazione soggettiva per la sua natura endoprocedimentale.

Peraltro, la gravata deliberazione comporta sostanzialmente il mero arresto dell'*iter* di approvazione del ridetto piano urbanistico esecutivo, mai perfezionatosi (come pure risultante dal provvedimento gravato, laddove si afferma che *l'iter di approvazione del P.U.E. in oggetto, così come proposto, non possa essere favorevolmente concluso*). Tanto rende pure recessivi la dedotta carenza dell'interesse pubblico attuale e concreto e l'invocato affidamento, peraltro non incolpevole, ove si consideri la dichiarata qualità di proprietari, invece insussistente.

In ogni caso, emerge l'irrelevanza del tempo di adozione del provvedimento impugnato, sia per il suo carattere vincolato (nell'ambito dell'*iter* procedimentale non concluso), sia per il sostanziale ritiro dell'opportunità della determinazione sulla base della rinnovata valutazione.

7. - L'illustrata natura vincolata del provvedimento comunale impugnato comporta l'infondatezza della dedotta violazione delle garanzie partecipative.

Inoltre, l'Amministrazione ha fornito dimostrazione in giudizio *ex art. 21-octies*, comma 2, legge n. 241/1990.

8. - Non si ravvisa, infine, la dedotta disparità di trattamento rispetto al rilascio di taluni permessi di costruire, atteso che, nel caso di specie, viene in rilievo *l'iter* procedimentale relativo ai piani di lottizzazione *ex art. 28* della legge n. 1150/1942 e omologhe disposizioni della legge regionale n. 56/1980.

9. - Per le ragioni innanzi esposte, i ricorsi devono essere respinti.

10. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in considerazione della comunanza dell'interesse azionato, desumibile in particolare dall'identità degli atti impugnati nonché delle questioni sollevate e dalla convergenza delle censure proposte.

(Omissis)